



Prot. n° 433/2024
**PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI NAPOLI NORD**

Prot. n° 4405/2024
**TRIBUNALE
DI NAPOLI NORD**

PROTOCOLLO DI INTESA

**TRA il TRIBUNALE E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER LA
COOPERAZIONE PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELLE VITTIME
DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE E LA TRASMISSIONE DI ATTI
E PROVVEDIMENTI.**

VISTE LE SEGUENTI NORMATIVE

- Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (detta CEDAW) del 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 14 marzo 1985, n. 132.
- Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n.176.
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 ed i suoi Protocolli, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 4 agosto 1955 n. 848.
- Convenzione del Consiglio d'Europa sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore il 1° luglio 2000, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 20 marzo 2003, n. 77.
- Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 1° ottobre 2012, n. 172.
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 23 giugno 2013, n. 77.
- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di

reato.

LETTA

la Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 maggio 2018, *Sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica* in cui si sottolinea:

- che rappresenta una buona prassi per gli Uffici giudiziari adottare *“un approccio integrato alla protezione della vittima della violenza di genere, al cui interno il sistema giudiziario sia consapevole di rappresentare un attore fondamentale, ma non isolato nel contrasto al fenomeno”*;
- che tale approccio è richiesto dalla Convenzione di Istanbul (es. artt. 1, 18, 20-26, 56) e dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, e sollecitato dal piano nazionale anti-violenza adottato ex art. 5, co 1, d.l. 93/2013, conv. dalla l. 119/2013;
- che l'approccio integrato *“può sostanziarsi nella promozione e nella effettiva implementazione, da parte delle Procure e dei Tribunali, di forme di raccordo e collaborazione sia interne al sistema giudiziario (favorendo in particolare l'interazione tra il settore penale, quello civile...”*;
- che è di fondamentale importanza la cooperazione tra magistratura ordinaria, sia penale che civile e quella minorile *“qualora sia pendente un giudizio di separazione o divorzio tra i genitori, sempre che ricorra la necessità di adottare misure a tutela di un minore. A fronte delle competenze concorrenti tra le diverse autorità giudiziarie, civili e minorili”*;
- che vi è *“l'esigenza di un coordinamento anche tra magistratura civile e penale. Costituisce un'evenienza frequente che al procedimento o processo penale relativo a reati di maltrattamenti, atti persecutori, ovvero abusi sessuali, sia parallelo un procedimento, tra le stesse parti, di separazione o divorzio”*;
- “Allo scopo di evitare che, per il difetto di comunicazione, nelle concomitanti procedure penali, civili e minorili relative agli stessi nuclei familiari, i magistrati possano reciprocamente ignorare utili elementi di conoscenza, ferma restando l'opportunità di un intervento risolutivo del legislatore, appaiono, nel frattempo, auspicabili accordi tra tutti gli uffici giudiziari -penali, civili e minorili con competenze concorrenti per il perseguimento dei seguenti obiettivi:*
 - *condividere il rispettivo patrimonio informativo, disciplinando lo scambio in tempi reali delle informazioni e degli atti di reciproco interesse;*
 - *operare nel senso di concentrare l'acquisizione dei contributi dichiarativi delle vittime, condividendo modalità, tempi ed eventualmente prevedendo la partecipazione congiunta dei magistrati ad alcune attività istruttorie”*.

CONSIDERATO CHE

la **L.n.69 del 2019** (c.d. Codice Rosso, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere) ha introdotto l'**art. 64-bis disp. att. c.p.p.** e che tale norma, così come modificata dall'art. 2, comma 12, della L. 27 settembre 2021, n. 134 e dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia" prevede che:

“1. Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell'unione civile o alla responsabilità genitoriale, il pubblico ministero ne dà notizia senza ritardo al giudice che procede, salvo che gli atti siano coperti dal segreto di cui all'art. 329 del c.p.p. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per i minorenni che procede copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso giudice è altresì trasmessa copia della sentenza che definisce il processo o del decreto di archiviazione, a cura della cancelleria.

La Riforma Cartabia, nell'intento di intercettare il cd.ciclo della violenza di genere endofamiliare ed al fine di offrire una maggiore tutela per i figli minori, ha introdotto le seguenti novità normative:

art. 473 bis.15 c.p.c. “Provvedimenti indifferibili”

In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorra sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, dalle parti “; segue poi la fissazione dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto.

La previsione di una tutela cautelare urgente, da svolgersi inaudita altera parte, ovvero, in taluni casi, previa instaurazione del contraddittorio in sede cautelare, e la previsione di una istruttoria sommaria, comporta la necessità, in alcuni casi, di

richiedere informazioni all'ufficio del PM.

In tale evenienza le informazioni, nello specifico sulla pendenza di procedimenti penali e di atti di indagine ostensibili, devono essere assicurate prontamente al fine di assicurare una risposta tempestiva ed efficace;

art.473 bis.42 quinto comma c.p.c. relativo ai **procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere** poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori (art.473 bis. 40 c.p.c.), prevede che:

Con il decreto di fissazione dell'udienza, il giudice chiede al pubblico ministero e alle altre autorità competenti informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegare, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 del c.p.p.. Il pubblico ministero e le altre autorità competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto''.

art. 473 bis.71 c.p.c. “**Ordini di protezione contro gli abusi familiari**” è prevista un'istruzione sommaria, ove necessaria, nei casi di urgenza, il giudice può adottare immediatamente l'ordine di protezione, assunte ove occorra sommarie informazioni che, anche in questo caso, potrebbe comportare la necessità di richiedere informazioni all'ufficio del PM sulla pendenza di eventuali procedimenti penali ovvero atti istruttori ostensibili.

CONSIDERATO CHE

-in seno al Tribunale di Napoli Nord, i procedimenti in materia di persone, famiglia e minori sono trattati dalla I Sezione Civile;

-in seno alla Procura della Repubblica di Napoli Nord i reati indicati dall'art.64 bis disp.att.c.p.p. sono trattati, sotto il coordinamento del Procuratore Aggiunto, dai magistrati assegnati alla Quarta Sezione di contrasto ai delitti contro la famiglia ed i soggetti vulnerabili cd. 'Fasce deboli';

-gli affari civili afferenti alla materia famiglia sono trattati dagli stessi magistrati assegnati alla sezione 'Fasce deboli' con la collaborazione del Procuratore Aggiunto coordinatore della materia familiare, che si avvalgono dell'ausilio del funzionario giudiziario addetto all'Ufficio Affari Civili, mediante l'utilizzo dell'applicativo Console Civile del P.M., che consente al Pubblico Ministero di visionare gli atti del procedimento civile, di redigere e inoltrare i parere e le conclusioni e di intervenire in causa;

-allo stato, in tutti i procedimenti civili e/o penali nei quali è emersa la contemporanea pendenza di un procedimento penale (per i giudizi civili) ovvero di un procedimento civile (per i procedimenti penali) sono stati richiesti e comunicati gli atti e i provvedimenti funzionali ai fini della decisione in sede civile e in sede penale.

RITENUTO CHE

si rende necessario redigere un protocollo tra la Procura della Repubblica e il Tribunale di Napoli Nord per regolamentare le modalità di comunicazione e trasmissione degli atti e provvedimenti dell'A.G. penale previsti dall'art.64 bis disp.att. c.p.p. e dall'art.473 bis.15, bis.42 quinto comma e bis.71 c.p.p. e, secondo quanto disposto nella Risoluzione consiliare sopra richiamata, per estendere le comunicazioni e la trasmissione anche ai provvedimenti del giudice civile che il pubblico ministero e il giudice penale devono conoscere per aver un quadro completo delle vicende sottoposte al loro esame.

SI ADOTTA

il seguente Protocollo per la disciplina dei rapporti tra il Tribunale e la Procura della Repubblica ai fini della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere e per disciplinare la trasmissione di atti e provvedimenti tra Procura e Tribunale di Napoli Nord.

Art.1

Obiettivo

Scopo del presente protocollo è quello di favorire la trasmissione di informazioni acquisite nell'ambito di giudizi civili in materia di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile, responsabilità genitoriale, affidamento di minori e di volontaria giurisdizione in materia di famiglia, ai magistrati che procedono per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, o dai predetti soggetti e in danno di minori con specifico, ma non esclusivo, riferimento alle seguenti fattispecie di reato, tentate o consumate, che coinvolgono o meno minorenni:

- a) maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- b) violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
- c) atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
- d) corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
- e) atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- f) omicidio tentato (art. 56-575 c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione

dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.) aggravate ai sensi:

- a. dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p., vale a dire
 - i. contro l'ascendente o il discendente,
 - ii. quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61,
 - iii. o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
- b. dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p., vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
- c. dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p., vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
- d. dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
- e. dell'art. 577, secondo comma, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Art.2

Modalità di trasmissione telematica degli atti.

Nell'ottica della valorizzazione degli strumenti informatici ministeriali ed in specie degli applicativi "Consolle del Magistrato" e "Consolle del P.M. Affari civili", alla luce dell'implementazione nell'utilizzo delle risorse del Processo Civile Telematico, ormai pienamente operativo, si concorda che tutti i provvedimenti e le comunicazioni di competenza del Giudice e del P.M., e del relativo personale amministrativo, avverranno esclusivamente mediante i citati applicativi, in modalità digitale.

Al fine di consentire tale sinergia è essenziale l'utilizzo della Consolle del PM, perché consente ai magistrati della Procura di gestire l'intero flusso di comunicazioni con il Tribunale mediante il sistema del PCT (processo civile telematico), gestito con l'applicativo ministeriale SICID per il Contenzioso civile, la Volontaria Giurisdizione e il settore Lavoro.

Tale applicativo presenta carattere di particolare utilità in alcuni settori del contenzioso civile, quali proprio la famiglia e procedimenti di volontaria

giurisdizione, in cui il PM promuove il giudizio o è, comunque, chiamato ad intervenire nel giudizio come parte necessaria.

L'utilizzo della Consolle del PM è in grado, altresì, di semplificare notevolmente e di rendere assolutamente più celere la trasmissione di atti e le comunicazioni tra gli Uffici.

In considerazione dell'attuale limitato strumentario tecnologico dell'applicativo "Consolle del P.M.", in virtù del quale l'Ufficio del P.M. può interloquire con il Tribunale soltanto attraverso la redazione di un "parere" ovvero mediante l'apposizione di un "visto", si rende necessario – allo scopo di assicurare maggiore efficienza e rapidità nelle comunicazioni – indicare le modalità di corretto "instradamento" dei flussi bidirezionali informatici e documentali tra gli uffici attraverso il sistema SICID UAC.

La Cancelleria del Tribunale civile provvederà ad inviare al SICID U.A.C. gli atti con **richiesta di "visto" o di "parere" del P.M.** attraverso Consolle del P.M. Ciò consentirà all'Ufficio di Procura ricevente di procedere alle attività conseguenti ed interne individuando il P.M. assegnatario del procedimento (secondo criteri automatici).

Per le richieste di informazioni e atti del Tribunale **ai sensi degli artt.473 bis.15, art.473 bis.42 quinto comma e 473 bis.71 c.p.c. e in tutti i casi in cui nei procedimenti, anche diversi da quelli da ultimo indicati, appare opportuno sollecitare l'attenzione del P.M. per le sue eventuali ed autonome valutazioni (es. formulazione domande di decadenza, qualora non vi sia domanda della parte; emersione di gravi fatti di violenza in sede di comparsa di costituzione o nel corso del giudizio che rendano opportuna la presenza del PM in udienza)** sarà dalla Cancelleria mittente del Tribunale usata la voce "altro" e per richiamare l'attenzione del P.M., trattandosi solitamente di richieste di particolare importanza, la stessa Cancelleria, su indicazione del giudice, dovrà contrassegnarle con l'**apposizione dell'"alert affare urgente"**.

Si stabilisce che nell'ipotesi di richiesta di presenza del PM in udienza, la successiva udienza sia fissata dal Giudice di famiglia dalle ore 12,00 in poi al fine di consentire all'Ufficio del PM la possibilità di organizzare gli impegni di lavoro concomitanti.

Stesse modalità di trasmissione telematica verranno utilizzate dalla Procura della Repubblica per l'inoltro, ai sensi dell'art.64 disp.att.c.p.p., tramite Consolle del PM, le informazioni e la documentazione relativi a procedimenti penali pendenti, previa richiesta di 'visibilità' del fascicolo civile telematico da parte del magistrato assegnatario del procedimento penale.

Si stabilisce che, nelle sole ipotesi di malfunzionamento del sistema informatico, le richieste di informazioni **ai sensi degli artt.473 bis.15, art.473 bis.42 quinto comma**

e 473 bis.71 c.p.c saranno inviate dalla cancelleria del Tribunale alla Procura tramite posta elettronica pec dedicata:
affaricivili.procura.napolinord@giutiziacert.it

Art. 3

Trasmissione di atti dalla Procura della Repubblica al Tribunale.

Durante la fase delle indagini preliminari relative a procedimenti penali per i delitti indicati all'art.1, il magistrato assegnatario del procedimento, avendo avuto cognizione dalla polizia giudiziaria delegata per le indagini della pendenza presso il Tribunale Civile di un procedimento di separazione, di divorzio o relativo ai figli minori di età o all'esercizio della responsabilità genitoriale, ne darà notizia senza ritardo al giudice, ai sensi dell'art.64 disp.att.c.p.p., trasmettendo secondo le modalità indicate all'art.2:

- a) copia delle ordinanze che applichino misure cautelari personali (dopo la loro esecuzione);
- b) copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari;
- c) copia della richiesta di archiviazione del procedimento penale;
- d) ogni altro atto ritenuto utile, ove non segreto e la cui conoscenza appaia utile alla decisione del giudizio civile.

Art. 4

Richieste del Tribunale alla Procura della Repubblica

Qualora il Tribunale richieda secondo le modalità indicate all'art.2, ai sensi dell'art.473-bis.42 quinto comma c.p.c., informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti penali relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 del c.p.p., **provvederà entro quindici giorni, comunque con tempestività** ove si tratta di richieste di informazioni per l'adozione dei provvedimenti previsti dagli art. 473 bis.15 o 473 bis.71 c.p.c., il magistrato di turno Consolle PM, previo raccordo con il magistrato assegnatario del procedimento e/o consultazione degli applicativi TIAP e SICP per la valutazione dell'esistenza del segreto investigativo.

Qualora non risulti pendente alcun procedimento penale, il magistrato provvederà a depositare la richiesta del Tribunale, comprensiva dall'avvenuta risposta negativa e di ogni altro atto utile estrapolato dal fascicolo civile telematico, alla Segreteria del

Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione 'fasce deboli' per la valutazione ai fini della iscrizione della notizia di reato.

Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari adottati dal Tribunale, ai sensi dell'art.473 bis.69 e ss c.p.c., saranno in ogni caso trasmessi alla Procura sulla Consolle del PM e il magistrato di turno provvederà a inoltrare detto provvedimento al magistrato assegnatario dell'eventuale procedimento penale, in mancanza alla Segreteria del Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione 'fasce deboli' ai fini dell'iscrizione quale notizia di reato.

Art. 5

Esercizio dei poteri di cui agli artt. 330 e 333 c.c.

Per i fascicoli provenienti dal Tribunale per i Minorenni e dalla relativa Procura, il Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione 'Fasce deboli', anche su indicazione del magistrato assegnatario del concomitante procedimento penale, laddove risulti pendente altresì procedura civile, valuterà l'eventuale iniziativa in ordine alla decadenza o limitazione della capacità genitoriale ai sensi degli artt.330 e 333 c.c.

Per l'ascolto dei minorenni e di vittime vulnerabili nell'ambito dell'udienza civile la Procura della Repubblica metterà a disposizione del Tribunale gli appositi locali dedicati, opportunamente attrezzati. In questi casi il pubblico ministero condividerà ogni informazione utile ai fini di favorite, ove possibile, lo svolgimento di atti congiunti e/ o forme di collaborazione al fine di scongiurare i rischi di vittimizzazione connessi ai ripetuti ascolti

Art.6

Ulteriori accordi alla luce della Riforma Cartabia

Con il d.lgs. 149 /2022 sono state apportate non poche modifiche con riguardo alle norme processuali civili in materia di persone, minori e famiglia.

Per quanto di interesse nel presente protocollo si richiamano, altresì, quelle relative ai procedimenti su domanda congiunta di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni.

Nell'articolo 473-bis.51 c.p.c. la nuova disciplina uniforma il regime giuridico

sotteso ai procedimenti che nascono da una domanda congiunta, vuoi che si tratti di coppia matrimoniale, vuoi che si tratti di convivenza di fatto e sia per accordi di separazione o divorzio, sia per modifiche dei patti raggiunti in precedenza.

La domanda si introduce con ricorso sottoscritto anche dalle parti “e contiene le indicazioni di cui all’articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici”.

Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali.

I procedimenti su domanda congiunta consentono alle parti di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte: in questo caso, però, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all’art. 473-bis.13, terzo comma, c.p.c. (ossia, la documentazione economica richiesta nel caso di procedimento contenzioso).

A seguito del ricorso, il presidente fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero per il proprio parere entro tre giorni prima della data fissata per l’udienza.

All’udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il procedimento si conclude con sentenza “con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti”.

In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.

Appare evidente da quanto rappresentato che:

nel caso di separazioni e divorzi congiunti il Tribunale trasmette, sempre mediante applicativo informatico, il procedimento alla Procura della Repubblica dopo la presentazione del ricorso perché il Pubblico Ministero, a differenza del passato, non dovrà apporre un mero visto, ma direttamente esprimere il suo parere almeno tre giorni prima della data fissata per l'udienza.

Sarà, dunque, dalla Cancelleria mittente del Tribunale usata la voce “parere” .

Entrata in vigore.

Il presente Protocollo entrerà in vigore dal 2.5.2024.

Si procederà ad un costante raccordo informativo e verifica dell'attuazione del presente Protocollo da parte dei referenti dei due uffici, che vengono già in questa sede individuati nel Presidente della Prima Sezione Civile, dott.ssa Alessandra Tabarro e nel Procuratore Aggiunto Coordinatore della Sezione 'Fasce deboli', dott.ssa Anna Maria Lucchetta.

I dirigenti degli Uffici, anche su sollecitazione dei referenti e dei magistrati interessati, potranno indire riunioni periodiche di monitoraggio sulla funzionalità del presente protocollo, prevedendo la partecipazione dei rispettivi Magistrati allorché riguarderà aspetti di natura informatica.

Si comunichi:

- Ai magistrati del Tribunale e della Procura della Repubblica di Napoli Nord;
- Ai responsabili delle Cancellerie e delle Segreterie dei magistrati;
- Ai responsabili dell'Ufficio Affari Civili presso la Procura della Repubblica;

Si comunichi altresì:

- Al Consiglio Superiore della Magistratura - Roma;
- Al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli;
- Al Presidente della Corte di Appello di Napoli;
- Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli;
- Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - Sede;
- Al Presidente della Camera Penale - Sede;
- Al Presidente della Camera Civile - Sede.

Il presente Protocollo sarà inserito:

- nel sito web del Tribunale di Napoli Nord;
- nel sito web della Procura della Repubblica di Napoli Nord.

Aversa, 2/5/24

Il Presidente del Tribunale
dott. Luigi Picardi

Messalina Foppeo

Il Procuratore della Repubblica
dott.ssa Maria Antonietta Troncione

M. A. Troncione

Anna Maria Lucchetta